

### Conto che torna

Risponde  
Raffaele Marcello\*

## Come cambiano le regole per la presentazione dei modelli F24 nel 2014

*Quali sono le nuove regole di presentazione dei modelli F24?*

Il cosiddetto Decreto Legge «Renzi», numero 66, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* 95 del 24 aprile 2014, con l'articolo 11, ha introdotto delle formalità all'utilizzo dei canali non Entratel, per l'addebito nel conto corrente del professionista degli F24 intestati ai clienti.

Dall'1.10.2014 i versamenti delle imposte/contributi vanno effettuati utilizzando esclusivamente: i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per i cosiddetti modelli F24 «a zero»; i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa qualora siano state effettuate compensazioni e il modello F24 presenti un saldo «da versare»; i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa per i modelli F24 di importo superiore a 1.000 euro.

Per l'F24 web e l'F24 *on-line*, le richieste di pagamento degli F24 sono scartate se non c'è la corrispondenza tra il codice fiscale del contribuente, indicato nel modello F24, e quello del titolare del conto corrente di addebito. Con l'F24 cumulativo, invece, gli intermediari abilitati a Entratel possono effettuare i versamenti online delle imposte dovute dai loro clienti con addebito unico sul proprio conto corrente delle somme complessivamente dovute.

Dal 24 aprile 2014 «l'utilizzatore dei servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate» (quindi il consulente che utilizza i servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane o i servizi di *remote banking*, Cbi, offerti dal sistema bancario), può inviare anche i modelli F24 di soggetti terzi, mediante addebito sul proprio c/c, previo rilascio all'intermediario di un'apposita autorizzazione da parte dell'intestatario della delega, che rimane comunque responsabile a ogni effetto. L'autorizzazione può anche essere cumulativa.

*\*Presidente Unione nazionale  
commercialisti ed esperti contabili  
(scrivere a [r.marcello@unagraco.it](mailto:r.marcello@unagraco.it))*